

NOTA INFORMATIVA 14/2026:

IVA NELLA PERMUTE: NUOVA BASE IMPONIBILE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Il nuovo criterio: valore monetario concordato dalle parti;
2. Il costo come limite minimo. Il conguaglio in denaro;
3. Esempio

La nuova disciplina IVA delle operazioni permutative, risultante dalle modifiche all'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972, attribuisce rilievo al valore monetario concordato tra le parti, superando sia il precedente riferimento al valore normale sia l'impostazione fondata sul costo, che conserva una funzione residuale di limite minimo della base imponibile.

1. Il nuovo criterio: valore monetario concordato dalle parti

La nuova disciplina, modificata dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n.38, supera sia il precedente riferimento al “valore normale”, rilevante fino al 2025, sia l’impostazione introdotta dalla Legge di bilancio 2026, che aveva ancorato la base imponibile delle permutate al criterio del costo.

Per effetto della nuova formulazione, la base imponibile IVA delle operazioni permutative effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 deve essere determinata sulla base del valore monetario attribuito dalle parti alle reciproche prestazioni, purché tale valore risulti dal contratto.

Restano salvi i comportamenti adottati, in conformità alla precedente formulazione normativa, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 maggio 2026. Inoltre, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, restano validi, fino al 23 maggio 2026, i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente al 31 dicembre 2025.

2. Il costo come limite minimo. Il conguaglio in denaro

Il criterio del costo assume rilievo soltanto quale limite minimo della base imponibile, ovvero il valore monetario concordato dalle parti non deve risultare inferiore all’ammontare complessivo dei costi “riferibili” al bene ceduto o al servizio prestato, da determinarsi al momento di effettuazione dell’operazione. Si tratta di un profilo da valutare con particolare attenzione nelle ipotesi in cui, per ragioni commerciali, il valore pattuito si discosti dai costi sostenuti; ad esempio, nelle operazioni promozionali, negli scambi infragruppo, nelle permutate immobiliari, nel ritiro di beni usati o negli accordi nei quali una delle prestazioni abbia una funzione accessoria rispetto all’altra.

In sede di verifica, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare una base imponibile inferiore al costo, avendo però l’onere di dimostrare che i costi rilevanti sono superiori al valore monetario concordato (Assonime, circolare 18.6.2026, n. 16).

In relazione ai costi rilevanti ai fini del limite minimo, la norma fa riferimento ai “costi riferibili” ai beni o servizi oggetto della permuta, senza individuarne puntualmente le componenti. In attesa di indicazioni ufficiali, appare preferibile adottare un approccio prudente, documentando i costi specificamente riferibili all’operazione e valutando caso per caso l’eventuale rilevanza di componenti indirette imputabili alla cessione o alla prestazione, quali costi del personale, spese di finanziamento, manutenzione, logistica, trasporto, magazzinaggio o lavorazioni interne.

Dovrebbero invece restare esclusi i costi generali o di struttura privi di uno specifico collegamento con la permuta, quali le spese amministrative generali, i costi di direzione, le spese commerciali generiche e gli oneri riferibili al complesso dell’attività aziendale.

La verifica del costo deve essere effettuata con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Ne consegue che occorre tener conto dell’effettiva condizione del bene o servizio al momento dello scambio: il costo originario potrà quindi essere ridotto per effetto dell’utilizzo, del deperimento o del consumo del bene, oppure incrementato in presenza di interventi migliorativi o di altri costi specificamente sostenuti.

Quanto all’eventuale conguaglio in denaro previsto per compensare il diverso valore dei beni o servizi scambiati, lo stesso non dovrebbe costituire una base imponibile autonoma, ma restare assorbito nella base imponibile della prestazione di maggior valore.

3. Esempio

Si ipotizzi che la società Alfa ceda alla società Beta un macchinario usato, ricevendo in cambio servizi di sponsorizzazione.

Le parti attribuiscono contrattualmente al macchinario ceduto da Alfa e ai servizi resi da Beta un valore monetario pari a euro 20.000. Tale importo costituirà la base imponibile IVA di entrambe le prestazioni permutative: Alfa fatturerà a Beta la cessione del macchinario per euro 20.000, mentre Beta fatturerà ad Alfa i servizi di sponsorizzazione per il medesimo importo.

Se Alfa ha sostenuto costi diretti specificamente riferibili al macchinario ceduto per euro 15.000 e Beta sostiene costi (ivi compresi i costi del personale) direttamente imputabili ai servizi di sponsorizzazione per euro 5.000, il valore concordato di euro 20.000 risulta superiore al limite minimo rappresentato dai costi direttamente riferibili alle rispettive prestazioni.

Diversamente, qualora le parti attribuissero alle prestazioni un valore contrattuale pari a euro 10.000, a fronte di costi diretti documentati da Alfa pari a euro 15.000, l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare la base imponibile indicata da Alfa. Per Beta, invece, assumendo costi diretti pari a euro 5.000, il valore contrattuale di euro 10.000 risulterebbe comunque superiore al limite minimo riferibile ai servizi di sponsorizzazione.

Qualora, in aggiunta, le parti prevedano un conguaglio in denaro di euro 3.000 a favore di Alfa, in ragione del maggior valore attribuito al macchinario rispetto ai servizi di sponsorizzazione, tale importo non costituirebbe una base imponibile autonoma. In tal caso, la base imponibile della cessione effettuata da Alfa sarebbe pari a euro 23.000, mentre Beta continuerebbe a fatturare i servizi di sponsorizzazione per euro 20.000.